Comitato Segreto

Senato del Regno — Seduta del 6 Aprile 1870.

N.° 3.

Presidenza del Presidente Casati.

Il Segretario Chiesi dà lettura del Processo Verbale dell'ultima seduta di conferenza segreta che è approvato.

Il Sen.r Vacca ricorda al Senato come il Sen.r Vacchi udito il progetto di legge sull'Ordinamento Giudiziario di cui fu da lui data lettura, espresse il timore che coll'introdurre il sistema di una più severa sorveglianza per la magistratura potesse in certo modo giustificarsi e avvalorarsi i sospetti di diffidenza di cui da qualche tempo la magistratura stessa era fatta segno, e come rivolgesse gentile preghiera ad esso proponente di volere togliere dal progetto tutta la prima parte che conteneva appunto le disposizioni relative al nuovo sistema di sorveglianza. Ricorda come esso proponente mosso dalle considerazioni poste innanzi dal Sen.r Vacchi, sebbene non toccasse il merito e la sostanza delle disposizioni, per aderire alla fattagli preghiera non esitasse a dichiarare che per ora si sarebbe limitato a presentare alla pubblica

discussione e a sottoporre alle deliberazioni del Senato la 2ª e 3ª parte del suo progetto, lasciata in disparte la prima, e come in conseguenza di questa sua dichiarazione il Senato autorizzasse la pubblica lettura del suo progetto di legge ristretto alla 2ª e 3ª parte.

Egli però ha potuto convincersi che tutte le parti del suo progetto essendo in armonia le une colle altre e costituendo tutt' insieme un nuovo sistema, la soppressione della prima parte renderebbe monco ed imperfetto il progetto e non rispondente allo scopo a cui intende.

Riflettendo poi che i dubbj manifestati dal Sen.re Tecchio, giustamente geloso dell'onore della magistratura, riferivano la forma anzichè la sostanza delle disposizioni contenute nella prima parte, ed erano mossi dal timore che il Consiglio di sorveglianza potesse credersi ispirato da un sentimento di diffidenza verso i magistrati, e fare nel pubblico una sinistra impressione a scapito dell'onore della intiera magistratura, si è persuaso che con leggiere modificazioni fatte alla prima parte e colla sostituzione di una Commissione consultiva di Giustizia al Consiglio di Vigilanza si ovvierebbe ai pericoli temuti dal Sen: Tecchio.

Dopo la quale dichiarazione il Sen.re

Vacca da lettura della 1ª parte del suo progetto da lui modificata e riformata.

Il Ven.º Vecchio ricorda al Senato che nella ultima conferenza esso si limitò ad esprimere il dubbio e il timore che la prima parte del progetto Vacca potesse far nascere nel pubblico il sospetto che il sistema di sorveglianza, che era il soggetto della prima parte, fosse stato suggerito da diffidenza verso la magistratura. Le modificazioni fatte dal Ven.º Vacca fanno svanire i suoi dubbj e i suoi timori, e dichiara perciò che non ha più ragione d'insistere nella chiesta soppressione.

Il Ven.º Vacca ringrazia il Ven.º Vecchio della fatta dichiarazione.

Il Presidente osserva che avendo il Ven.º Vacca fatto rivivere la 1ª parte, già soppressa e ritirata, del suo progetto, del quale fu approvata la lettura in pubblica seduta limitatamente alla 2ª e 3ª parte, occorre un'altra votazione per la 1ª parte, la quale si farà prima della chiusura della conferenza.

Il Presidente avverte che nell'ultima seduta, nella quale si discusse il progetto di Regolamento del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia la discussione restò sospesa all' Art. 7, al quale il Senatore Lanzilli propose alcuni emendamenti già pubblicati a stampa e

1

2

distribuiti ai Signori Senatori. Dato
si lettura dal Presidente dell'art. 7.
e dell'emendamento Langilli, il Sen.r
Vigliani a nome della Commissione
dichiara di non accettarlo. Se non
che lo stesso Sen.r Vigliani a nome
sempre della Commissione introduce
una modificazione all'ultima parte dell'
art. 7. proponendo la soppressione delle
parole - col numero di guarenta votan.
ti almeno -, in forza della quale modi-
ficazione l'ultima parte dell'art. 7 pro-
posta dalla Commissione resterebbe co-
sì formulata: = La Corte statuisce
sul ricorso in camera di Consiglio in
seguito alla relazione degli atti del
processo che le sarà fatta da uno dei
membri della Commissione da questa
nominato -

Il Sen.r De Falco constata che il
procedimento stabilito col presente Re-
golamento è anormale ed eccezionale,
ed applaude al concetto della Commis-
sione di scostarsi il meno possibile
dalle norme ordinarie del procedimen-
to comune, e prega la Commissione
a volere star ferma in questo concetto.
Ora il Codice di Procedura Penale
all'Art. 187. chiaramente stabilisce che
nel corso dell'istruzione il giudice non
può rilasciare mandato di cattura, nè
convertire il mandato di comparizione
in mandato di cattura senza che

precedano le conclusioni del pubblico ministero - Perchè dunque la Commissione si allontana dal diritto comune accordando alla Commissione d'istruzione, investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di Procedura Penale al Giudice Istruttore, la facoltà di spedire il rilascio del mandato di cattura senza bisogno delle conclusioni del Ministero Pubblico? Se giusta il secondo alinea dell' Art.7 la Commissione deve sentire il Pubblico Ministero quando durante l'istruzione statuisce sulla dimanda della libertà provvisoria conformemente alla disposizione dell'art. 211. del Codice di Procedura Penale, perchè non dovrà sentirlo quando si tratta del rilascio del mandato di cattura? Quanto poi alla soppressione proposta dalla Commissione nell'ultimo alinea delle parole - col numero di guaranta volanti almeno -, Il Sen.re De Falco crede debba mantenersi il numero di guaranta volanti, anzi di 41 - perchè dovendo la Corte statuire su di un ricorso riguardante la dimanda della libertà provvisoria dell'imputato, la quale merita tutto il favore e la maggior possibile sollecitudine, importa fissare un numero determinato e ristretto di volanti per evitare le difficoltà che s'incontrano a radunare un più esteso numero di Senatori. Dimanda pertanto che la

Commissione voglia nel primo alinea dell'Art. 7 sopprimere le parole — senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico — e mantenere nell'ultima alinea le parole - col numero di quaranta votanti almeno -.

Il Sen.re Vigliani ringrazia il Sen.re De Falco delle benevole espressioni, onde ha encomiata la Commissione per essersi il più che era possibile attenuto alle norme ordinarie del diritto comune, e facendosi a rispondere alle di lui obiezioni osserva non essere sempre conveniente ed opportuno che il rilascio del mandato debba essere preceduto dalle conclusioni del Pubblico Ministero, potendosi verificare dei casi urgenti in cui la necessità di sentire il Pubblico Ministero può essere cagione di fatali ritardi che possono agevolare la fuga dell'imputato con danno della giustizia punitiva. Invoca i precedenti del giudizio compiuto dal Senato a carico del Senatore Persano, e sebbene col prescindere dalle conclusioni del Pubblico Ministero non si rispetti rigorosamente la massima generale stabilita pei casi ordinarj dal Codice di Procedura Penale, non può negarsi che il sistema proposto dalla Commissione è giustificato dalla imperiosa necessità di quei casi, in cui occorre far presto e subito per non rendere fallito ogni intrapreso

giudizio - Vi vale il confronto messo innanzi dal Sen.re De Falco tra il rilascio del mandato di cattura, e la dimanda della libertà provvisoria, imperocchè quando si tratta del rilascio del mandato di cattura somma può essere l'urgenza per impedire che l'imputato o sfidia alla fuga o sottragga finchè è libero alle ricerche della giustizia i mezzi di prova del delitto di cui deve render conto - La quale urgenza può verificarsi anche prima che sia stato dal Governo costituito un rappresentante del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte, la cui destinazione a termini dell'Art. 5. già votato dal Senato non può sospendere, nè ritardare gli atti del procedimento. Perciò la Commissione ha creduto partito più conveniente lasciare alla Commissione d'istruzione investita delle funzioni attribuite dal Codice di Procedura Penale al Giudice Istruttore maggiore libertà d'azione dispensandola dal sentire il Pubblico Ministero in tutti quei casi, in cui a termini del detto Codice il Giudice Istruttore non è autorizzato a procedere senza l'appoggio delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Quanto poi alla convenienza di mantener fermo il numero di quaranta votanti, che era stabilito nell'ultima

parte dell'art. 7, il Sen.re Vigliani risponde che la Corte per statuire sul ricorso, a cui accenna la parte ultima dell'art. 7, deve essere in numero legale, il quale varia secondo i casi e le circostanze segnatamente dopo la pratica invalsa che non abbiano a far numero i Senatori in congedo. Crede pericoloso il fissare tassativamente un numero determinato di votanti, potendo verificarsi che il numero legale sia più alto e superi i 40, e prega perciò il Sen.re De Falco a non opporsi alla soppressione delle parole – col numero di garanzia votanti almeno, proposta dalla Commissione.

Il Sen.re Conforti a dileguare i dubbj sollevati dal Sen.re De Falco sulla prima parte dell'Art. 7. osserva che sarebbe cosa assai pericolosa l'accordare al Giudice Istruttore la facoltà di rilasciare il mandato d'arresto senza le conclusioni del Pubblico Ministero, laddove a termini dell'art. 1 del presente Regolamento la istruzione è affidata non ad un Giudice Solo, ma ad una Commissione d'istruzione composta del Presidente e di altri sei Senatori, la quale offre all'imputato maggiori garantie.

Il Sen.re De Falco non intende fare opposizione alle proposte della Commissione, ma si limita a dire il perchè

gli sembra necessario che il rilascio del mandato di cattura debba avere l'appoggio delle conclusioni del Pubblico Ministero. La Commissione d'istruzione deve essere ben distinta dalla Corte giudicante, e perciò non deve aver maggiori facoltà di quelle che il Codice di Procedura Pena le attribuisce al Giudice Istruttore. Non lo muovono i precedenti del giudizio Persano, nè la difficoltà messa in campo di aver sempre costituito il Pubblico Ministero. La procedura del giudizio Persano fu un semplice esperimento; e perchè non si potrà ora correggere? E quanto all'altra difficoltà, il Codice di Procedura Penale provvede accordando al Giudice Istruttore nel corso dell'istruzione la facoltà di rilasciare il mandato di comparizione, e se si verifica un caso urgente, nessuno potrebbe negare alla Commissione d'istruzione il diritto di convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, giusta le disposizioni dell'art. 187. del Codice di Procedura. Del resto si rimette su questo punto alla savieza del Senato, ma quanto al numero dei 40. votanti esprime il desiderio che la Commissione voglia mantenere la sua prima proposta, e su questo punto maggiormente insiste.

Il Sen.r Vigliani replica che le deliberazioni sulle norme di procedura da seguirsi nel giudizio Persano furono precedute in Senato da una discussione di principj, e si credette che la Commissione Senatoria

d'istruzione nel caso, a cui accenna la prima parte dell'art. 7. del presente Regolamento, potesse procedere senza il voto del Pubblico Ministero. Anche secondo il Codice di Procedura Penale il Giudice d'istruzione è qualche volta investito di ampli poteri. In questo stato di procedura si può prescindere dal rigore dei principj assoluti, e si può per ciò nel caso, di cui si discorre, prescindere dal voto del Pubblico Ministero.

Il Sen.re Scialoja dice che gli fecero molta impressione le osservazioni fatte dal Sen.re De Falco. Ammesso il principio che bisogna scostarsi il meno che sia possibile dal Diritto Comune, il caso del rilascio del mandato di cattura è uno di quelli che domanda più degli altri l'osservanza delle norme stabilite dal Diritto Comune a garanzia della libertà dell'imputato.

Il magistrato eccezionale lungi dall'essere una garanzia può qualche volta essere un pericolo. Il Senato sebbene costituito in Alta Corte è sempre un corpo politico, ed importa che tutte le garanzie introdotte dal Codice di Procedura in favore dell'imputato in faccia al Giudice Istruttore, siano anche scrupolosamente mantenute rispetto alla Commissione Senatoria d'istruzione investita delle funzioni proprie del Giudice Istruttore.

Il Pubblico Ministero almeno è fuori dell'ambito del corpo politico. Se le conclusioni del Pubblico Ministero furono giudicate necessarie nei casi ordinarj, possono spesse

volte essere necessarie anche rispetto al Senato.

Alla obbiezione della Commissione che il Pubblico Ministero non esiste in Senato, e bisogna costituirlo, il Sen. Scialoja risponde che questo è un argomentare per inconvenienti. L'articolo 7 colla prima parte stabilisce una eccezione alle norme generali prescritte nel Codice di Procedura. Meglio è provvedere ai casi di urgenza, in cui questa eccezione possa essere necessaria. Si tolgano dalla prima parte, come vuole giustamente il Sen.re De Falco, le parole - senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico -, le quali stabiliscono una eccezione alle norme generali del Codice di Procedura; e poi si faccia una aggiunta che provveda in via di eccezione ai soli casi d'urgenza. Allora, sopprese le parole - senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico -, nella prima parte dell'art. 7, si ammette e si afferma il principio, che a tutti si applica i casi ordinarj, e ai casi straordinari e di urgenza soccorre l'eccezione.

Il Sen.re De Falco propone la seguente aggiunta in via di eccezione alla regola generale stabilita nella prima parte dell'art. 7: = Nei casi di urgenza potrà rilasciarsi il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico -

Il Sen.re Scialoja aderisce pienamente alla proposta De Falco, ma propone l'aggiunta delle parole: quando non sia

ancora costituito =

Il Sen: Poggi osserva che il Ministero Pubblico nel Senato è estraneo al Corpo. Non vuolsi dimenticare che si tratta di una procedura tutta speciale ad un Corpo politico. Bisogna dare a questo Corpo investito delle funzioni di Alta Corte il modo di tutelare il proprio onore, e lasciargli maggiori facoltà che non competono ad un Giudice Istruttore nei procedimenti ordinarj. Accetta perciò l'emendamento De Falco — Scialoja, ma respinge le ultime parole aggiunte dal Sen. Scialoja.

Il Sen.re Conforti propone di aggiungere alle ultime parole della prima parte dell art. 7 - senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico - le seguenti: - nei casi di urgenza -

Il Sen.re Scialoja giustifica l'aggiunta delle parole: - quando non sia ancora stato costituito -. Mantiene anch'Esso l'azione consentita dal Sen.re De Falco, ma crede necessaria l'aggiunta da lui proposta. Se il Pubblico Ministero deve sempre essere costituito e sentito nei casi ordinarj, bastar deve che non sia sentito nei casi d'urgenza quando non fu ancora costituito -

L'aggiunta Scialoja, appoggiata da parecchi Senatori, e respinta dalla Commissione, posta ai voti non è approvata.

L'emendamento De Falco, al quale

fece adesione il Sen.re Scialoja, è accettato dalla Commissione, posto ai voti è approvato dal Senato.

La prima parte pertanto dell'art. 7. rimane così formulata:

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di Procedura Penale al Giudice Istruttore, compreso, ove occorra, il rilascio del mandato di cattura.

Nei casi di urgenza potrà rilasciarsi il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico.

Il Sen.re Vigliani a nome della Commissione dichiara di mantenere nell'ultima parte dell'art. 7. la soppressione delle parole = col numero di quaranta votanti almeno = che il Sen.re De Falco vorrebbe conservare.

Il Sen.re Del Ambrois osserva che l'aggiunta delle dette parole, se ben si guarda, è contraria allo Statuto. Dichiarato Statuto all'Art. 53 che le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente, e all'art. 54 che le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti: Non può stabilirsi a priori, se il numero di quaranta votanti possa bastare alla legalità della deliberazione del Senato, e perciò la Commissione in ossequio alle prescrizioni dello Statuto è entrata nell'avviso

di sopprimere le delle parole. Prega perciò il Ven.: De Falco a non volere insistere nella sua proposta.

Il Ven.: De Falco mosso dalle gravi osservazioni del Ven.: Dei Ambrosi dichiara di non insistere e di ritirare la sua proposta.

Si rilegge dal Presidente l'articolo 7 che posto ai voti è approvato.

Sono pure approvati senza osservazioni gli art. 8, 9. 10, 11. 12. e 13 del progetto della Commissione.

Si passa al titolo 2°

Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo.

Art. 14.

L'art. 14 è approvato senza osservazioni.

Art. 15.

Il Ven.: Conforti osserva che vi è ora il progetto di abolire la Camera di Consiglio, e però non vorrebbe che si facesse parola nel primo comma dell'art. 15 della Camera di Consiglio.

Il Ven.: Vigliani giustifica la disposizione del primo comma che risponde al sistema attualmente vigente nei procedimenti ordinarj.

Il Ven.: De Falco dimanda, se sia nelle istruzioni della Commissione di deferire ad una Commissione investita delle funzioni di Camera di Consiglio

la facoltà di emettere l'ordinanza non farsi luogo a procedimento. Muove ancora un altro dubbio sulle parole — alla parte civile — che trovansi nell'ultima parte dell'art. 15. Egli dice che i gran questioni tra i Criminalisti e Pubblicisti, se possa ammettersi l'intervento della parte civile avanti l'Alta Corte, e cita l'esempio dell'antica Camera dei Pari di Francia, che non ha mai voluto ammettere l'intervento della parte civile.

Il Sen.re Vigliani risponde che la Commissione ritiene che anche la Commissione, di cui parla l'art. 15, possa emettere l'ordinanza non farsi luogo a procedimento. Siccome questa facoltà compete a termini dell'Art. 250. del Codice di Procedura Penale alla Camera di Consiglio nei giudizi ordinarj, deve pure attribuirsi alla Commissione Senatoria d'istruzione, alla quale si applica appunto un principio dettato nei procedimenti ordinarj.

Quanto alla parte civile, il Sen.re Vigliani ammette la gravità del dubbio sollevato dal Sen.re De Falco, e dice che nel conflitto delle discordanti opinioni su questione la Commissione ha seguito una via di mezzo.

La Commissione ammette l'intervento della parte civile, ma nel caso di condanna l'Alta Corte non liquida i danni. Dice che questo sistema fu

adottato anche in Francia, dove si ammette la parte civile avanti l'Alta Corte per coadjuvare il Pubblico Ministero.

Il Sen.re De Falco riconosce l'importanza e gravità delle osservazioni del Sen.re Vigliani, ma ha sempre forti dubbj - Ammette anco pure che si debba andar cauti prima di aprire un pubblico dibattimento, e che possa sospendersi il giudizio penale, ma avverte che alla sospensione di procedura può farsi luogo non solo allora quando non risultano sufficienti indizi di reità contro l'imputato, ma altresì in altri casi, p. e. quando l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta. — Egli fa appello allo Statuto, che ha deferito i giudizi al Senato costituito in Alta Corte, e ricorda che le deliberazioni del Senato non sono legali nè valide se non furono prese alla maggiorità dei voti - Una semplice Commissione non può avere le facoltà dallo Statuto attribuite all'intiero Senato. E per non urtare contro lo scoglio delle prescrizioni dello Statuto suggerisce il sistema che la Commissione d'istruzione debba riferire al Senato, al quale spetterebbe la facoltà di emettere l'ordinanza non farsi luogo a procedimento. E così tutti i principj sarebbero salvi, e il Senato

conserverebbe la sua piena giurisdizione.

E quanto alla parte civile, osserva che la questione è molto grave, perchè la parte civile interviene solo pel risarcimento dei patiti danni. Il sistema di ammettere la parte civile nei giudizi del Senato costituito in Alta Corte è molto pericoloso, e se si aprono le porte del Senato alla parte civile, si dischiude un libero campo allo sfogo delle più violente passioni, e ne dà un recentissimo esempio il giudizio dell'Alta Corte di Tours.

Il Sen.re De Falco vorrebbe che il Senato si limitasse a riservare alla parte civile l'azione pei danni da esperimentarsi davanti ai competenti tribunali ordinarj.

Il Sen.re Comparbi riconosce che le osservazioni fatte dal Sen.re De Falco sono degne della più seria considerazione, ma osserva che a termini del Codice di Procedura Penale anche quando l'azione penale è estinta in forza della prescrizione o dell'amnistia la Camera di Consiglio può emettere l'ordinanza non farsi luogo a procedimento. Perchè dunque un Senatore imputato dovrà essere trattato e giudicato più severamente? La Commissione ha seguito le tracce del Diritto Comune.

Quanto alla parte civile, in risposta al Sen.re De Falco che citò l'esempio della

Francia, la quale non ha mai voluto ammettere avanti l'Alta Corte l'intervento della parte civile, osserva che in Francia non fu mai fatto un Regolamento compiuto di procedura per l'Alta Corte. D'altra parte gli usi e gli esempi della Francia non legano il Senato Italiano, che non è costretto a seguirli. Perchè dobbiamo privare la parte lesa di far valere i propri diritti avanti l'Alta Corte?
La Commissione anche in questo si attenne alle norme del Diritto Comune.

Il Sen: Scialoja fa la mozione d'ordine che si dividano le due questioni sollevate dal Sen.re De Falco. Il Sen.re Conforti aderisce alla chiesta divisione.

Sulla 1.a questione il Sen: De Falco in risposta al Sen.re Conforti dice che le giurisdizioni vengono dalla legge.

Il Senato fa ora non una legge, ma un Regolamento, e non possiamo creare giurisdizioni. Dallo Statuto nasce la giurisdizione del Senato costituito in Alta Corte, che può assolvere e condannare. Non può crearsi un'autorità media. Il Senato solo può avere il diritto di troncare un giudizio già cominciato, solo il Senato, e non una Commissione, può emanare l'ordinanza che non vi è luogo a procedere.

Il Sen.re Conforti replica che lo Statuto all'Art. 37 non si limita a stabilire che è solo competente il Senato per

2

giudicare dei reati imputati ai suoi membri, ma stabilisce ancora che niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Stando rigorosamente ai termini dello Statuto e alla rigida interpretazione del Sen.re De Falco anche il mandato d'arresto dovrebbe essere rilasciato per ordine del Senato. Il Senato delega i suoi poteri ad una Commissione, la quale in forza delle facoltà conferitele rappresenta l'intero Senato.

Il Sen. De Falco insiste nella sua opposizione, e domanda la soppressione dell'intero primo comma dell'art. 15.

Il Sen.re Conforti a nome della Commissione dichiara di non potere aderire alla chiesta soppressione.

Il primo comma dell'art. 15 posto ai voti è approvato.

È pure ammesso ed approvato il 2.° comma.

È ripigliata la discussione sulla seconda questione sollevata dal Sen.re De Falco riguardante l'intervento della parte civile, di cui fa parola l'ultimo comma dell'art. 7.

Il Sen.re Conforti osserva che il precedente invocato dal Sen.re De Falco, della Camera dei Pari di Francia che non volle ammettere la parte civile, non può citarsi ad esempio, posto che lo Statuto costituì il Senato in corpo giudicante.

Il Sen.re Sappa solleva un dubbio. Il Senato, egli dice, è giudice in materia penale, dunque la parte civile non può

esperimentare le sue azioni e far valere i suoi diritti avanti il Senato. L'ammissione della parte civile potrebbe pregiudicare alla dignità del Corpo.

Il Sen.re De Falco in risposta al Sen.re Conforti osserva che sebbene in Francia non sia mai stato fatto un vero Regolamento per l'Alta Corte, vi ha però molti precedenti, dai quali può dedursi la costante giurisprudenza dell'Alta Corte Francese di non ammettere la parte civile, il cui intervento potrebbe intorbidare la solennità del giudizio, e ricorrendo alla storia adduce vari esempi di questa giurisprudenza.

La giurisdizione del Senato come corpo giudicante è eccezionale, e deve perciò contenersi entro i limiti segnati dallo Statuto, tanto più che la parte civile, se non è ammessa avanti l'Alta Corte, non può dolersi di soffrirne alcun danno, imperocchè può sempre sperimentare e far valere i propri diritti in un giudizio civile avanti i Tribunali ordinari: L'intervento della parte civile è sempre pericoloso, e può essere cagione di scandali e tumulti.

L'ultimo processo contro il Principe Pietro Bonaparte ci mostra qual brutto uso abbia fatto dei propri diritti la parte civile.

Il Sen.re Vigliani facendosi a rispondere alle obiezioni dei Sen.ri Sappa e De Falco, alle quali non nega importanza, osserva che i giudizi penali hanno doppio scopo, la pena e l'ammenda dei danni alla parte offesa, e i giudici penali devono compiere

questa doppia missione, soddisfare cioè alla pubblica giustizia colla pena, all'interesse della parte offesa coll'ammenda dei danni. Non si può obbligare la parte civile a promuovere per l'ammenda dei danni un nuovo giudizio. Postoche lo Statuto ha investito il Senato della giurisdizione penale, non si capisce il perchè abbia a rimanerne offeso il decoro e la dignità pe l'intervento della parte civile. Se a questa fossero chiuse le porte del Senato costituito in Alta Corte, quali ne sarebbero le conseguenze? Dopo la sentenza profferita dall'Alta Corte, il Senatore che fu condannato dovrebbe soggiacere all'onta di un secondo giudizio per rispondere dei danni alla parte civile, e così la dignità di un Senatore sarebbe maggiormente avvilita e compromessa.

Il Senato non può e non deve essere tenuto alla liquidazione dei danni patiti dalla parte civile, ma non può rifiutare l'ajuto e il concorso di questa per potere più facilmente raggiungere lo scopo a cui mira il giudizio. Non bisogna ricorrer sempre agli esempi stranieri. Meglio è citare gli esempi nostri. E a tal uopo il Sen: Vigliani ricorda il giudizio intentato avanti il Senato contro il Sen.re Gualterio, nel quale si sollevò il dubbio, se la sentenza di assoluzione profferita dall'Alta Corte dovesse o no comunicarsi al querelante, e la Commissione ebbe a decidere che gliene si dovesse fare la partecipazione

per la ragione che era stato riconosciuto come parte civile.

Il Sen. Scialoja solleva nuovi dubbj in questa questione, di diritto e di convenienza. Tutti convengono, egli dice, che sia cosa pericolosa l'introdurre nel giudizio dell'Alta Corte la parte civile; ma la potremo escludere, se questa ha il diritto di essere ammessa? Esamina la questione di diritto. Quando si tratta di fissare l'estensione di una giurisdizione, vuolsi por mente alla natura del giudice. Se si apre il Codice Civile si trova che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. Se il fatto, da cui nasce il danno, è attribuibile a colpa o negligenza, entra naturalmente nella giurisdizione del giudice civile. Ma se il dolo fu la cagione dei danni, vi hanno due giurisdizioni, l'una civile, l'altra penale. Ma il giudice penale intanto ha giurisdizione per l'azione civile dei danni, in quanto la legge gliela conferì esplicitamente in via di eccezione. Se il Codice di Procedura Penale non avesse congiunta la giurisdizione civile pei danni alla giurisdizione penale, il giudice penale non la potrebbe esercitare, come quella che di sua natura è estranea alla giurisdizione penale che gli è propria. Ma se il Codice di Procedura Penale dà questa giurisdizionale eccezionale per l'azione civile dei danni al giudice penale, lo Statuto in

nessun luogo la conferisce al Senato costituito in Alta Corte. Pare dunque che il Senato non possa esercitare questa giurisdizione eccezionale che dallo Statuto, dal quale ripete la giurisdizione penale, non gli fu conferita.

La giurisdizione penale è pel giudice penale una giurisdizione necessaria, che a lui solo compete. E infatti l'art. 2. del Codice di Procedura Penale stabilisce in termini assoluti e tassativi che l'azione penale si esercita dagli Ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corte d'appello e d'Assise, i Tribunali e i Pretori, e che è esercitata d'ufficio in tutti i casi nei quali l'istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla. Si esercita d'Ufficio o ad istanza della parte offesa, la giurisdizione penale è sempre pel Giudice Penale una giurisdizione necessaria. Tale non è pel Giudice Penale la giurisdizione civile per l'azione dei danni. questa gli viene data dal Codice di Procedura Penale come una facoltà, di cui può far uso, quando alla parte offesa piaccia ricorrere a lui per l'azione dei danni. Cita il Sen. Scialoja, in conferma di ciò la disposizione dell'Art. 4. del Codice di Procedura Penale, il quale stabilisce in termini chiari e precisi che l'azione civile si può esercitare innanzi allo stesso Giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale, e che può esercitarsi anche separatamente avanti

il Giudice civile. Il quale articolo prova all'evidenza che la giurisdizione civile per l'azione dei danni non è nè naturale nè necessaria al Giudice Penale, ma una giurisdizione eccezionale che gli compete per una speciale concessione della legge, il cui esercizio dipende dalla facoltà lasciata alla parte offesa di sperimentare l'azione dei danni o davanti lo stesso Giudice Penale, o davanti il Giudice civile. Altre disposizioni del Codice di Procedura Penale cita il Sen.re Scialoja in conferma della tesi da lui sostenuta, e fra le altre quella dell'art. 109, la quale stabilisce che ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non abbia portato querela, e quella dell'art. 110, la quale porta che la persona offesa o danneggiata non sarà ripetuta parte civile se non lo dichiara formalmente o nella querela, o con altro atto ricevuto nella Cancelleria del Pretore, o del Tribunale o della Corte, dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio.

Le quali disposizioni confermano sempre più che la giurisdizione eccezionale attribuita al Giudice Penale per l'azione civile dei danni non è una giurisdizione necessaria, ma dipendente dall'uso di una facoltà lasciata dal Codice alla parte offesa.

Ed è tanto vero che la giurisdizione del Giudice Penale per l'azione dei

danni è eccezionale, non necessaria, subordinata alla dichiarazione formale da farsi dalla parte offesa o danneggiata a termini degli artt. 109 e 110. del Codice di Procedura Penale, che giusta la disposizione degli' art. 113. e 114. dello stesso Codice la parte civile può rivocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa sino alla Sentenza, e che la parte civile, la quale rivocò la sua dichiarazione, potrà fare la domanda pei danni in giudizio civile, se nell'atto di rivocazione ne avrà fatta espressa riserva, laddove perde ogni diritto a tale riguardo in difetto di riserva. L'azione pei danni è di competenza del Tribunale civile. Questa è la regola; la competenza pei danni attribuita al Giudice Penale è l'eccezione. Questa regola e questa eccezione sono chiaramente indicate nell'Art. 573 del Codice di Procedura Penale, il quale stabilisce appunto che allor. quando le persone offese o danneggiate non saranno intervenute come parti civili nel procedimento penale, esse dovranno indirizzarsi al Tribunale Civile competente per far liquidare i danni ed interessi. Se dunque la giurisdizione naturale e ordinaria per l'azione dei danni è del Giudice Civile; se questa giurisdizione per l'azione dei danni di esercita dal Giudice Penale solo in via eccezionale e solo quando la persona offesa o danneggiata fà uso della facoltà lasciatagli dal Codice di Procedura Penale di potere adire per l'ammenda dei danni anche il Giudice Penale; se

questa giurisdizione eccezionale, che eccede per sua natura i limiti della giurisdizione propria e naturale del Giudice Penale, è conferita allo stesso Giudice Penale per una espressa disposizione del Codice Penale di Procedura, è forza il concludere che il Senato costituito in Alta Corte non può esercitarla se non gli viene espressamente conferita dallo Statuto, altrimenti il conferirla al Senato sarebbe una evidente usurpazione. Ed essendo cosa certa che lo Statuto non dà al Senato una tale giurisdizione, non può accogliersi nel Regolamento alcuna disposizione che autorizzi l'intervento della parte civile avanti l'Alta Corte. Il Sen: Scialoja perciò associandosi all'idee esposte dal Sen.re De Falco dimanda la soppressione delle parole nell'ultimo comma dell'Art. 15 che si riferiscono alla parte civile, la quale può solo e deve sperimentare le sue azioni per l'ammenda dei danni avanti il Giudice Civile.

Il Sen: Lanzi, chiesta la parola per una mozione d'ordine, prega il Presidente e il Senato a voler rimandare la discussione della importante questione sollevata dal Sen.re De Falco ad altra seduta. Non si tratta ora soltanto di decidere se debbano notificarsi per cura del Ministero Pubblico le ordinanze, di cui fa parola l'art. 15 del progetto di Regolamento. La questione sollevata è più ampia ed estesa; si tratta di decidere se

debba o no ammettersi avanti l'Alta Corte l'intervento della parte civile. Questa questione gravissima deve essere maturamente trattata. Se prevalesse l'opinione dei Sen.ri De Falco e Scialoja, dovrebbe esprimersi nel Regolamento il divieto fatto alla parte offesa o danneggiata di potere costituirsi parte civile avanti l'Alta Corte.

Il relatore Vigliani accetta la sospensione chiesta dal Sen. Lauzi, perchè le osservazioni fatte dai Sen.ri De Falco e Scialoja meritano una risposta.

Deliberata dal Senato la sospensione della discussione dell'ultima parte dell'Art. 15 del progetto di Regolamento del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, si procede all'appello nominale per la votazione della prima parte del progetto Vacca. Lo squittinio segreto dà il seguente risultato:

Votanti 55.
voti favorevoli . 45.
voti contrari . 10.

Il Senato accorda l'autorizzazione chiesta dal Sen.re Vacca per la lettura in pubblica seduta della prima parte del suo progetto.

Dopodiché il Presidente scioglie
la conferenza alle ore 5½ pom.
Approvato in seduta del 28 Aprile 1870

Il Presidente
Cavour

Il Segretario
L. Chiesi